

Su fonti del diritto, ideologie giuridiche ed interpretazione letterale

Tre commenti marginali a *L'interpretazione nel diritto*

On Sources of Law, Legal Ideologies, and Literal Interpretation.

Three Marginal Comments on *L'interpretazione nel diritto*

JORGE BAQUERIZO MINUCHE

Ricercatore post-dottorale “Margarita Salas”. Area di Filosofia del Diritto, Università di Girona.

E-mail: jorge.baquerizo@udg.edu

ABSTRACT

This work contains three comments related to different passages from *L'interpretazione nel diritto*, by Giorgio Pino. The first comment introduces some nuances regarding the assertion that certain consolidated interpretative practices can transform *any* text into a source of law. The second comment criticizes the alleged impossibility of observing (in reality) an integral formalism or substantialism, and also that this could be the reason for supporting the gradual nature of the distinction between formalist and substantialist legal ideologies. Finally, the third comment includes two observations related to the understanding of the literal argument and to the supposed implicit function of the literal interpretation within all interpretive legal arguments.

Questo lavoro contiene tre commenti relativi a diversi passaggi de *L'interpretazione nel diritto* di Giorgio Pino. Nel primo commento si introducono alcune sfumature rispetto all'affermazione secondo cui le pratiche interpretative consolidate possono trasformare *qualsiasi* testo in una fonte del diritto. Nel secondo commento si critica la presunta impossibilità di osservare (nella realtà) un formalismo o sostanzialismo integrale, e anche si critica che questa sia la ragione per sostenere il carattere graduale della distinzione tra ideologie giuridiche formaliste e sostanzialiste. Infine, il terzo commento contiene due osservazioni correlate, relative alla comprensione dell'argomento letterale e al presunto ruolo implicito dell'interpretazione letterale all'interno di tutti gli argomenti giuridici interpretativi.

KEYWORDS

legal interpretation, sources of law, legal ideologies, literal interpretation, legal reasoning

interpretazione giuridica, fonti del diritto, ideologie giuridiche, interpretazione letterale, argomentazione giuridica

Su fonti del diritto, ideologie giuridiche ed interpretazione letterale

Tre commenti marginali a *L'interpretazione nel diritto*

JORGE BAQUERIZO MINUCHE

1. Introduzione – 2. Sulla trasformazione di testi non giuridici in fonti del diritto – 3. Sulla distinzione tra ideologie giuridiche formaliste e sostanzialiste – 4. Sull'argomento letterale e sulla presunta funzione implicita dell'interpretazione letterale – 4.1. Prima osservazione: sulla definizione di "argomento letterale" – 4.2. Seconda osservazione: sulla presunta funzione implicita dell'interpretazione letterale – 5. Conclusione.

1. Introduzione

A mio avviso, *L'interpretazione nel diritto* di Giorgio Pino è uno dei migliori libri che siano stati pubblicati nell'ambito della teoria del diritto contemporanea. Il contenuto dell'opera costituisce un arricchente percorso attraverso le diverse concezioni, aspetti e contesti dell'attività interpretativa (e dei suoi risultati) nel diritto, in cui gli strumenti tipici della filosofia analitica – la disambiguazione terminologica, il chiarimento concettuale, la ricostruzione teorica, l'uso di distinzioni, ridefinizioni e relazioni tra i concetti, ecc. – sono esibiti con rigore e finezza. Inoltre, dato il continuo intreccio che l'autore mette in evidenza tra il concetto di interpretazione e numerosi concetti basilari del diritto e del ragionamento giuridico – da cui emerge il posto dell'interpretazione come un «elemento interno al diritto» che inevitabilmente concorre alla sua formazione e trasformazione⁻¹, l'opera qui discussa funziona anche come una sorta di volume enciclopedico di teoria generale del diritto: come se fosse un ulteriore volume di un trattato² la cui prima parte sarebbe iniziata con *Teoria Analitica del Diritto I. La norma giuridica*³ e che, in questa occasione, prosegue programmaticamente dalla prospettiva delle operazioni giuridiche interpretative.

Al di là della profondità e della raffinatezza che caratterizzano quest'opera, il libro di Pino presenta – tra le altre virtù – un approccio originale su una molteplicità di temi "classici" della teoria del diritto, una trattazione che si articola in piccoli aggiustamenti o "giri di vite", ma anche nello sviluppo di conseguenze non esplicite all'interno della letteratura di riferimento, e soprattutto nella presentazione di un proprio modello teorico che elabora la complessa rete di attività, risultati e relazioni che costituiscono il campo dell'interpretazione giuridica. L'effetto generato dalla ricchezza di questi contributi è quello di un continuo invito alla riflessione e al dibattito, nel quadro di una "filosofia del diritto positivo", sul linguaggio delle fonti e dei giuristi, e sull'elaborazione dei concetti appropriati per rendere conto delle pratiche interpretative nel diritto.

Si tratta, quindi, di un libro che invita alla discussione nel migliore dei sensi. In questo contesto, tra i numerosi punti d'interesse offerti dal libro di Pino, ho scelto qui di concentrarmi su tre diverse questioni. In primo luogo (§ 2), introdurrò alcune sfumature rispetto all'affermazione secondo cui le pratiche interpretative consolidate possono trasformare *qualsiasi* testo in una fonte del diritto. In

* Col supporto della sovvenzione REQ2021, del Ministero delle Università della Spagna e dell'Unione Europea – Next GenerationEU, così come dal progetto PID2020-114765GB-I00 del Ministero della Scienza e dell'Innovazione della Spagna.

¹ PINO 2021a, I.

² Non sembra casuale che il libro qui discusso abbia come sottotitolo *Come un trattato*.

³ PINO 2016.

secondo luogo (§ 3), criticherò la presunta impossibilità di osservare (nella realtà) un formalismo o un sostanzialismo giuridico integrale, e anche criticherò che questa sia la ragione per sostenere il carattere graduale della distinzione tra ideologie giuridiche formaliste e sostanzialiste. In terzo luogo, infine, (§ 4), farò due osservazioni, tra loro correlate, relative alla comprensione dell'argomento letterale e al presunto ruolo implicito dell'interpretazione letterale all'interno di tutti gli argomenti giuridici interpretativi. In chiusura del lavoro (§ 5), dirò alcune brevi parole conclusive.

2. Sulla trasformazione di testi non giuridici in fonti del diritto

Il mio primo commento (o gruppo di commenti) ha a che fare con quella che Pino chiama «interpretazione metatestuale», e più precisamente con «l'interpretazione *prima* dell'interpretazione»⁴. L'idea dell'autore è che l'interpretazione in senso stretto, o interpretazione testuale, «presuppone una serie di operazioni volte ad individuare l'oggetto (primario) dell'interpretazione»; e che tali operazioni, pur essendo solitamente svolte dai giuristi in modo tacito e quasi automatico, possono talvolta risultare problematiche o prestarsi a soluzioni controverse⁵. Ebbene, una di queste operazioni consiste nell'individuare le fonti del diritto da interpretare⁶: siccome l'interpretazione ha propriamente ad oggetto una fonte del diritto, l'attività interpretativa richiede di decidere preliminarmente (anche se tacitamente, come quasi sempre avviene) se ciò che si intende interpretare sia una fonte del diritto e, in tal caso, di che tipo di fonte si tratti⁷.

Il punto interessante, come osserva Pino, è che gli interpreti potrebbero avere dei dubbi sul fatto che un atto normativo che non è stato prodotto del tutto correttamente – secondo le condizioni di validità espressamente previste per quel tipo di atto normativo – possa ancora contare come fonte del diritto. In questo contesto, Pino sostiene anche che l'interpretazione può trasformare un oggetto (e anzi: qualunque oggetto) in fonte del diritto. A questo scopo, l'autore propone come esempio un'ipotesi secondo la quale, all'interno di una certa comunità giuridica, gli interpreti cominciano ad utilizzare testi come il Digesto, la Bibbia, la Divina Commedia o il calendario del “Frate Indovino” per estrarne norme giuridiche da utilizzare nella risoluzione delle controversie attraverso decisioni autoritative suscettibili di esecuzione coercitiva; secondo questa ipotesi, se tale pratica raggiungesse un sufficiente grado di consolidamento, allora – secondo Pino – alla lunga tali testi non giuridici «finiscono col diventare testi giuridici»⁸.

Come si può vedere – e come sottolinea espressamente l'autore –, questa ipotesi è chiaramente legata all'idea che gli ordinamenti giuridici, in ultima analisi, si fondano su una complessa pratica di riconoscimento sostenuta da funzionari e giuristi⁹. Allo stesso modo, seguendo alcune idee di Pino che non compaiono espressamente nel libro qui discusso ma che sono strettamente legate a questo punto¹⁰, questa pratica di riconoscimento non va intesa come legata al problema della validità giuridica ma, piuttosto, a quello dell'applicazione del diritto; in base a questo collegamento, le pratiche di riconoscimento sono guidate da un insieme di considerazioni normative che guidano gli organi dell'applicazione all'identificazione del diritto applicabile nell'ambito dei rispettivi processi di loro competenza.

⁴ PINO 2021a, cap. VII, § 1.

⁵ PINO 2021a, 224.

⁶ PINO 2021a, cap. VII, 1.2.

⁷ PINO 2021a, 228.

⁸ PINO 2021a, 229. Questo punto ricorda in qualche maniera un'idea (diversa) formulata da Jeremy Bentham: «What is a law? What the parts of a law? [...] whatever is given for law by the person or persons recognized as possessing the power of making laws, is law. The Metamorphoses of Ovid, if thus given, would be law» (BENTHAM 1970, 301. Corsivo nell'originale).

⁹ PINO 2021a, 229, nt. 19. Questa idea è stata approfondita in PINO 2021b, 70-72.

¹⁰ V. PINO 2016, 193 ss.

Inoltre, quel diritto individuato come applicabile non è necessariamente diritto “valido”; in questo senso Pino ricorda che le norme costituzionali in senso stretto¹¹ costituiscono un buon esempio di come certe norme siano considerate “giuridiche” e idonee ad essere applicate, non perché siano valide (in effetti, esse non sono né valide né invalide) ma perché sono effettive, cioè perché sono state effettivamente riconosciute, accettate ed applicate come tali all’interno di una determinata comunità¹².

In linea di principio condivido ampiamente queste idee¹³. Tuttavia, su questo punto introdurrò alcune osservazioni che, pur non necessariamente in contrasto con quanto sopra, intendono introdurre qualche sfumatura sull’affermazione secondo cui qualunque testo possa divenire in una fonte del diritto attraverso le operazioni interpretative e le pratiche di riconoscimento.

In primo luogo – e come credo sia abbastanza ovvio – non *qualunque* testo possibile potrebbe contare come “fonte del diritto”; così, rispetto ai testi non normativi nei quali non si possono nemmeno trovare precetti di alcun tipo (come un libro di divulgazione scientifica, per esempio), non si vede come sarebbe possibile, innanzitutto, trarre norme di qualche tipo, suscettibili di essere riconosciute successivamente come norme giuridiche.

In secondo luogo, anche se norme di qualche tipo possano effettivamente essere tratte da certi testi non giuridici, e anche nel caso in cui gli interpreti e gli organi dell’applicazione inizino a usarle in modo consistente per la risoluzione di casi pratici, un testo con tali caratteristiche non può essere considerato una “fonte di diritto” nel senso più usuale di questa espressione, cioè come un tipo di fatto al quale una norma giuridica positiva preesistente attribuisce la conseguenza di produrre nuovo diritto (una “fonte legale”)¹⁴; tale testo potrebbe contare come “fonte del diritto” unicamente nel senso specifico di “fonte non codificata”, la cui rilevanza giuridica dipende direttamente ed esclusivamente dalla pratica di riconoscimento degli organi dell’applicazione¹⁵.

In terzo luogo, anche ammettendo la possibilità precedente (la possibilità di fonti del diritto “non codificate”), da ciò non sembra derivare che «un testo, in ultima analisi, diventi un testo giuridico – una fonte del diritto – *proprio in quanto* utilizzato dagli interpreti per trarne norme giuridiche, anziché viceversa»¹⁶. Questa affermazione di Pino, come cercherò di mostrare, a meno che si riferisca soltanto al diritto “in azione” (*law-in-action*) deve essere attenuata per due diverse ragioni.

Da un lato, è perfettamente possibile che un testo *non* venga utilizzato dagli interpreti per trarre norme giuridiche e tuttavia continui ad essere considerato un testo “giuridico” nell’importante senso di essere stato prodotto come atto normativo secondo i criteri di validità formale esistenti nell’ordinamento giuridico di riferimento. Infatti, questo è ciò che necessariamente accade con le leggi più recenti, in vigore da così poco tempo che non c’è stata ancora la

¹¹ Pino sembra fare riferimento, almeno in un certo senso, alle norme della “prima costituzione”: una costituzione non creata secondo quanto previsto da una costituzione precedente (KELSEN 1949, 115; KELSEN 1982, 207-208). Come spiega Riccardo Guastini, «Una prima costituzione è insomma una costituzione emanata *extra ordinem* – frutto di rivoluzione (in senso ampio) – e pertanto priva di fondamento dinamico di validità in norme (le eventuali norme sulla produzione costituzionale) proprie dell’ordinamento costituzionale precedente» (GUASTINI 2014, 172).

¹² PINO 2016, 105. Sull’idea che la (prima) costituzione non è né valida né invalida, v. VON WRIGHT 1963, 199; AL-CHOURRÓN, BULYGIN 1979, 64; GUASTINI 1994, 222. Per un’analisi delle discussioni su questo punto, v. anche BAQUERIZO MINUCHE 2021, 81-84.

¹³ Infatti, in BAQUERIZO MINUCHE 2021 ho ricostruito il concetto di “potere costituente” come un fenomeno di produzione normativa legato alla nozione di effettività e alle pratiche di riconoscimento.

¹⁴ V. GUASTINI 2014, 115-120 e 124, sulle fonti del diritto “legali”, “derivate” o “costituite”. Questo concetto sembra coincidere con quello che Pino chiama «*codified sources of law*» (PINO 2021b, 70 ss.).

¹⁵ PINO 2021b, 70-71. Pino definisce questo tipo di fonti come «*practice-based sources of law*» o «non-codified sources of law»; Guastini, invece, le chiama «fonti originarie» (GUASTINI 2014, 121-126), anche se apparentemente le limita ad un unico caso: la manifestazione del “potere costituente” che produce una “prima costituzione” (GUASTINI 2014, 124).

¹⁶ PINO 2021a, 228 (corsivo nell’originale).

possibilità di interpretarle ed applicarle ai fini pratici; ed è ciò che accade con altre leggi che, nonostante la loro lunga permanenza nell'ordinamento e la loro progressiva disapplicazione, sono ancora considerate in vigore (cioè, non sono ancora considerate “cadute in disuso”).

Da un altro lato, l'ipotesi sollevata da Pino sembra perfettamente compatibile con altre possibilità di identificazione del diritto applicabile; più specificatamente, con la possibilità che un testo possa anche essere considerato “giuridico” (e quindi idoneo ad essere oggetto di interpretazione giuridica) perché innanzitutto è stato prodotto come fonte del diritto. Infatti, questa compatibilità tra diverse forme di identificazione del diritto è riscontrabile in tutti gli ordinamenti giuridici dotati di una “prima” costituzione¹⁷, cioè una costituzione che non è stata prodotta in conformità con norme giuridiche preesistenti e la cui giuridicità si fonda sul criterio di effettività: su pratiche effettive di riconoscimento, accettazione e applicazione. In questi casi la costituzione viene identificata come diritto applicabile perché di fatto viene utilizzata per svolgere operazioni giuridiche interpretative ed applicative; ma, allo stesso tempo, le leggi e le altre fonti infracostituzionali vengono identificate come diritto applicabile soprattutto – e innanzitutto – per la loro eventuale conformità ai criteri di validità giuridica specificati nell'ordinamento specifico. Se questo è così, allora ammettere l'ipotesi proposta da Pino non implica negare altre ipotesi: non si tratta di un'ipotesi escludente ma piuttosto compatibile con altre. Tenere conto di tale compatibilità, infatti, è ciò che consente di parlare della coesistenza (e anche del senso della distinzione) tra fonti “codificate” e fonti “non codificate” all'interno di uno stesso ordinamento giuridico¹⁸.

Per queste ragioni, l'affermazione citata precedentemente mi sembra che possa e debba essere attenuata dicendo qualcosa di meno: cioè, che un testo, in ultima analisi, può diventare un testo giuridico – una fonte del diritto – se (date certe condizioni) è utilizzato dagli interpreti per trarre norme giuridiche (escluso «anziché viceversa»)¹⁹.

3. Sulla distinzione tra ideologie giuridiche formaliste e sostanzialiste

Il mio secondo commento si riferisce alla distinzione tra ideologie giuridiche formaliste e sostanzialiste²⁰, che Pino prende in considerazione dopo aver stabilito che le scelte interpretative dei giuristi e l'adozione di meta-argomenti interpretativi presuppongono, a loro volta, qualche ideologia giuridica²¹. Il punto è che tale distinzione, secondo l'autore, dovrebbe essere considerata «come una distinzione solo di grado»; e questo perché «nella realtà non è possibile che un giurista sia integralmente formalista o integralmente sostanzialista»²².

Ebbene, pur condividendo la considerazione che la distinzione tra ideologie giuridiche formaliste e sostanzialiste è una distinzione di grado, non condivido il ragionamento con cui Pino intende dimostrare ciò; inoltre, non sono d'accordo con le idee di Pino sull'impossibilità di un formalismo o di un sostanzialismo *integrale* in materia di interpretazione giuridica. Inizierò con quest'ultimo.

¹⁷ *Supra*, nt. II.

¹⁸ O, in termini di Guastini, della coesistenza tra “fonti originarie” e “fonti derivate” (GUASTINI 2014, 124).

¹⁹ Questa attenuazione non esclude, ovviamente, un'ulteriore ma diversa considerazione: che anche le fonti “codificate” (o “legali”) devono *indirettamente* il loro status di fonti del diritto alle pratiche di riconoscimento che in ultima analisi svolgono gli organi dell'applicazione; in altri termini, che le pratiche di riconoscimento hanno sempre l'ultima parola (PINO 2021b, 72). Comunque, questo è *diverso* dall'affermazione che qui viene attenuata perché le pratiche di riconoscimento non si limitano necessariamente a prendere in considerazione l'effettivo uso di certi testi per trarre norme giuridiche; in questo senso, il riconoscimento di qualcosa come “fonte del diritto” può prendere come riferimento anche certi fatti istituzionali (come la promulgazione formale di un atto normativo) o certi stati di cose (come lo status “in vigore” di una legge), insieme all'aspettativa della sua applicazione giuridica in casi rilevanti.

²⁰ PINO 2021a, cap. IX, 2.3.

²¹ PINO 2021a, 318.

²² PINO 2021a, 329.

Secondo Pino, un formalismo integrale non è possibile perché è abbastanza difficile (se non impossibile) che la risposta ad un problema interpretativo si basi *solo* su considerazioni giuridiche: inevitabilmente, «il processo interpretativo richiede al giurista di prendere decisioni che poggeranno su considerazioni e valutazioni a loro volta non strettamente giuridiche»²³.

A dire il vero questa affermazione risulta un po' strana; sembra evidente che, nella pratica dei giudici e degli altri organi dell'applicazione, ci sono numerosi casi facili (e quotidiani) di interpretazioni basate su considerazioni puramente giuridiche. Ma anche se per amor di discussione si ammette l'idea che l'applicazione del diritto richieda inevitabilmente di poggiarsi su considerazioni non strettamente giuridiche (come suggerisce Pino), da ciò non segue l'impossibilità di un "formalismo integrale"; e questo semplicemente perché il formalismo – così come il sostanzialismo – è un *atteggiamento*, e in pratica nulla impedisce ad un certo interprete di adottare un atteggiamento del tutto formalistico, allo stesso modo in cui nulla impedisce ad una persona di adottare una religione o un'ideologia politica radicale (per quanto sbagliato ciò possa essere considerato).

Dunque, ciò che segue dall'idea che l'interpretazione del diritto implica inevitabilmente entrare in considerazioni non strettamente giuridiche, non è l'impossibilità di adottare (o di individuare in casi specifici) un "formalismo integrale", ma, piuttosto, la impossibilità che il formalismo venga praticato in modo del tutto coerente con le esigenze di un sistema giuridico. Ma questo mi sembra che sia una cosa diversa.

Mi rivolgo ora al "sostanzialismo integrale", che secondo Pino non è possibile perché, per risolvere un problema interpretativo, un giurista che tralasciasse completamente il dato del diritto formale «*non sarebbe un giurista, ma qualcos'altro*»²⁴. Questa ragione risulta strana, perché non è necessario che un giurista ometta completamente quel dato per poter dire che aderisce interamente ad un'ideologia sostanzialista. Infatti, secondo la definizione di "ideologia giuridica sostanzialista" fornita da Pino, questa sarebbe l'ideologia che permette o prescrive all'interprete di cercare la risposta ai problemi interpretativi «*mobilitando anche risorse (argomenti, considerazioni) esterne al sistema giuridico*»²⁵.

Pertanto, dalla stessa definizione dell'autore si può derivare che adottare un'ideologia giuridica sostanzialista non implica omettere le risorse "interne" all'ordinamento giuridico; anzi, la divisione tra risorse "interne" ed "esterne" – come osserva anche Pino – non sarebbe solitamente ammessa da un sostanzialista perché, da questa prospettiva, le considerazioni su valori, principi e obiettivi sostanziali sono legate a uno strato o livello che di per sé fa parte della "giuridicità" (anche se è diverso dallo strato del diritto positivo)²⁶.

Del resto, anche qui si deve rilevare qualcosa di analogo a quanto detto a proposito del "formalismo integrale": un "sostanzialismo integrale", come atteggiamento, non solo *non* è inconcepibile ma è perfettamente evidenziabile nella pratica; cosa diversa è che possa essere considerato un atteggiamento completamente sbagliato dal punto di vista delle esigenze per operare all'interno di un sistema giuridico.

Insomma, non essendo d'accordo con l'impossibilità di osservare "nella realtà" un formalismo o sostanzialismo integrale, non posso nemmeno essere d'accordo che questo costituisca la ragione che determina una distinzione di grado tra ideologie giuridiche formaliste e sostanzialiste.

A mio avviso, la distinzione di grado sulle suddette ideologie è molto sensata, ma per una diversa ragione: e cioè che "formalismo" e "sostanzialismo" sono due concetti *contrari* e non *contraddittori*. Mentre i concetti contraddittori si escludono a vicenda e non ammettono termini medi (*tertium non datur*), con i concetti contrari è del tutto fattibile, invece, individuare una o varie possibilità intermedie; in questo senso, al di là della possibilità che esistano atteggiamenti radicalmen-

²³ PINO 2021a, 329.

²⁴ PINO 2021a, 329 (corsivo nell'originale).

²⁵ PINO 2021a, 324 (corsivo aggiunto).

²⁶ PINO 2021a, 325.

te ideologizzati nel campo dell'interpretazione giuridica (sia in senso formalista che in senso sostanzialista), chiaramente esiste anche la possibilità di adottare un atteggiamento “intermedio” o, meglio, una serie di possibilità intermedie situate tra quei due estremi possibili. Pertanto, è perfettamente possibile affermare che un interprete non sia “né del tutto formalista né del tutto sostanzialista” (una via di mezzo), ma sempre presupponendo che entrambi gli estremi, di fatto, talvolta possano verificarsi. Ovviamente, trovare il punto esatto in cui l'interprete diventa chiaramente formalista o chiaramente sostanzialista è qualcosa che non può essere determinato con precisione: è proprio il riflesso della differenza di grado che esiste tra le due ideologie.

4. *Sull'argomento letterale e sulla funzione implicita dell'interpretazione letterale*

Il mio terzo commento, infine, è relativo al modo in cui Pino definisce l'argomento letterale²⁷, e anche alla presunta funzione implicita dell'interpretazione letterale all'interno di tutti gli argomenti giuridici interpretativi²⁸.

Innanzitutto, come avverte espressamente l'autore, bisogna tener conto che non esiste un senso univoco di “significato letterale”²⁹. Infatti, diversi lavori nel campo della teoria dell'interpretazione hanno individuato criticamente almeno otto diversi sensi di “significato letterale” che, in relazione agli enunciati giuridici, vengono utilizzati tra i giuristi³⁰. Allo stesso modo, non esiste un senso univoco di “interpretazione letterale”; nella letteratura in materia di interpretazione giuridica si possono ritrovare diverse definizioni di tale espressione che presuppongono, a loro volta, diverse accezioni di “significato letterale”³¹.

Questo consente di introdurre un'osservazione che può essere rivolta alla definizione di “argomento letterale” proposta nel libro qui discusso. Vediamo.

4.1. *Prima osservazione: sulla definizione di “argomento letterale”*

Sarà utile trascrivere qui la definizione di “argomento letterale” proposta da Pino:

«L'argomento letterale, o argomento del “significato proprio” delle parole (così si esprime l'art. 12 preleggi), consiste nel giustificare una attribuzione di significato ad una disposizione facendo esclusivamente riferimento alle regole e convenzioni linguistiche, in particolare le regole sintattiche (che governano la struttura della frase) e semantiche (che governano il senso e il riferimento dei termini) della lingua»³².

Come si vede, sebbene l'autore abbia riconosciuto e reso esplicito il fatto che esiste una grande diversità di accezioni dell'espressione “significato letterale”, nella definizione appena trascritta si adotta una specifica nozione di “significato letterale” degli enunciati giuridici³³. Si tratta del

²⁷ PINO 2021a, cap. VIII, 3.1.

²⁸ PINO 2021a, cap. IX, § 3.

²⁹ V. PINO 2021a, 280, 128: «[L]a nozione di “significato letterale” (o “significato proprio delle parole”, di cui all'art. 12 preleggi) è intesa in sensi molto diversi dai giuristi (e anche *tra* i giuristi), da una parte, e dai linguisti e filosofi del linguaggio, dall'altra» (corsivo nell'originale).

³⁰ Su questi diversi sensi, v. CHIASSONI 2000, 38-50; POGGI 2007, 620-624. Come si evince dall'analisi svolta da questi autori, i suddetti sensi non sono né collettivamente esaustivi né mutuamente esclusivi.

³¹ V. LUZZATI 1990, 208-228, per sette diversi sensi di “interpretazione letterale” nel linguaggio dei giuristi; e GUASTINI 2011, 95-97, dove vengono identificati tre diversi sensi della stessa espressione.

³² PINO 2021a, 279-280. Utilizzo qui la definizione contenuta nella seconda edizione de *L'interpretazione nel diritto*, di prossima pubblicazione, che mi è stata fornita direttamente dall'autore.

³³ Nel libro qui discusso (cap. VIII, 3.1.), Pino affronta la trattazione dell'argomento letterale prendendo come

cosiddetto significato “semantico-grammaticale” che, come è noto, è il significato che si determina soltanto sulla base delle regole semantiche e sintattiche della lingua, cioè, tenendo conto esclusivamente del significato delle parole e della loro connessione sintattica e grammaticale³⁴.

Ebbene, l’osservazione che si può rivolgere alla suddetta definizione è che, se per attribuire significato ad un testo giuridico non si adduce «nulla più che le regole semantiche e sintattiche della lingua»³⁵, allora non si sta facendo altro che avallare un’interpretazione “a-contestuale” o “non contestuale”, cioè un’interpretazione fuori dal contesto in cui è stato formulato l’enunciato rilevante³⁶. In altri termini, l’argomento letterale – così definito – sarebbe finalizzato a giustificare un’interpretazione che prescinde da tutte le circostanze che circondano la formulazione dell’enunciato interpretato, includendo fattori di tipo linguistico (il cosiddetto “co-testo”: «altri testi o frammenti di testo contigui o comunque circostanti al testo interpretato»)³⁷, nonché fattori di tipo non linguistico (le circostanze di tempo e di luogo in cui l’enunciato è formulato)³⁸.

Tuttavia, se così fosse, l’interpretazione letterale nel diritto sarebbe molto rara: si potrebbe dubitare che un’attribuzione di significato puramente “semantico-grammaticale”, che prescinde da qualsiasi tipo di contesto, sia un’operazione veramente esistente nella pratica giuridica³⁹. In

riferimento l’interpretazione degli enunciati linguistici che vengono individuati come disposizioni giuridiche. Tuttavia, come risulta evidente dalla definizione stessa, questo argomento è anche legato al “significato proprio delle parole”; infatti, la rispettiva sezione conclude con l’individuazione di quattro varianti dell’argomento letterale che dipendono dalle possibilità di significato associate a quell’espressione (PINO 2021a, 281). Riguardo a questo punto, alcuni autori ritengono che le espressioni “significato letterale” e “interpretazione letterale”, correlate tra di loro, sembrano avere significati diversi a seconda che si riferiscano a parole o a enunciati (v., ad. es., POGGI 2007, 618). A partire da questa distinzione, Francesca Poggi ha individuato diversi sensi di “significato letterale” delle parole (POGGI 2007, 618-620) – il che coincide con il lavoro di disambiguazione svolto da Pino – ma anche diversi sensi di “significato letterale” degli enunciati (POGGI 2007, 620-624).

³⁴ POGGI 2007, 623-624. Nelle parole di John Searle (citato in POGGI 2007, 624), «According to the tradition since Frege, the literal meaning of a sentence is entirely determined by the meanings of its parts and their syntactical combination in the sentence». Si veda anche CHIASSONI 2000, 40-41: «il sintagma “significato letterale” designa l’insieme dei significati ascrivibili a una stessa disposizione, *isolatamente considerata*» (corsivo aggiunto); HERNÁNDEZ MARÍN 2012, 280-281: «Il senso *letterale* di un enunciato è quel che ha un enunciato in sé e indipendentemente da qualsiasi circostanza esterna all’enunciato. Il senso letterale di un enunciato dipende esclusivamente da fattori interni all’enunciato, che sono di due tipi: il senso delle parole che compongono l’enunciato e il modo in cui dette parole si relazionano tra loro» (traduzione mia, corsivo nell’originale).

³⁵ GUASTINI 2011, 96.

³⁶ Sull’interpretazione “a-contestuale”, v. GUASTINI 2011, 93, 96. Si veda, al riguardo, HERNÁNDEZ MARÍN 2012, 282, dove il “senso letterale” di un enunciato è definito come quello che gli viene attribuito «indipendentemente dal contesto in cui l’enunciato è formulato» (traduzione mia).

³⁷ GUASTINI 2011, 93. Questi elementi compongono il cosiddetto “co-testo” o “contesto linguistico” del termine o dell’enunciato che viene interpretato (PINO 2021a, 108). Come spiega Pino, il co-testo è costituito: «a) da enunciati presenti *nello stesso articolo* in cui si trova la disposizione (altre disposizioni, contenute in altri commi o perfino nello stesso comma; la rubrica dell’articolo, ecc.); e b) da enunciati presenti *nello stesso atto normativo* in cui si trova la disposizione (in altri articoli della stessa legge; nel titolo della legge o di una parte della legge, ecc.)» (PINO 2021a, 163-164. Corsivo nell’originale).

³⁸ V. HERNÁNDEZ MARÍN 2012, 281; ROSS 2019, 135: «The meaning of an utterance, and thus the meaning and reference of the words contained in it, is determined more precisely when the utterance is seen within the wider context in which it is made. This wider context can be either linguistic (the con-text strictly speaking) or non-linguistic (the situation)». Si veda anche HERNÁNDEZ MARÍN 2012, 281-282 dove si aggiunge che il contesto “in senso ampio” comprende «non solo ogni circostanza o fattore contemporaneo alla formulazione dell’enunciato, ma anche ogni circostanza anteriore a detta formulazione», ad esempio, «le caratteristiche o circostanze personali (credenze, abitudini, ecc.) di chi formula l’enunciato oggetto di interpretazione» (traduzione mia). Sugli elementi che compongono il contesto interpretativo-giuridico, v. GUASTINI 2011, 93, dove vengono menzionati (a titolo esemplificativo): «(a) la supposta intenzione dell’autorità normativa comunque ricostruita (ad esempio, con riguardo ai lavori preparatori); (b) le circostanze di fatto in cui il testo normativo è stato emanato o promulgato; (c) altri testi o frammenti di testo contigui o comunque circostanti al testo interpretato (al limite: l’intero ordinamento giuridico)».

³⁹ V., in questo senso, HERNÁNDEZ MARÍN 2012, 285: «[L]’interpretazione del diritto non è interpretazione letterale. L’interpretazione del diritto è, e così l’hanno sempre intesa i giuristi anche se non l’hanno espresso con queste

questo senso, che un'interpretazione nel diritto venga effettuata prescindendo anche dal rispettivo co-testo è abbastanza controintuitivo⁴⁰; e questo perché – come afferma lo stesso Pino – il fatto che la disposizione da interpretare sia sempre circondata da un co-testo «*atrae fatalmente nel processo interpretativo anche i materiali in esso presenti*»⁴¹. In altre parole, l'interpretazione di una disposizione «risente *sempre*, in vario modo, della presenza di altre disposizioni, e in generale degli enunciati, che “le stanno intorno” nel sistema»⁴²: quando si interpretano le disposizioni giuridiche viene sempre considerato anche il co-testo e non viene mai fatta un'interpretazione totalmente a-contestuale⁴³.

Quanto sopra induce, quindi, a dubitare della possibilità di attribuire agli enunciati giuridici un significato genuinamente letterale in senso puramente semantico-grammaticale (o a-contestuale). Su questo dubbio, nella letteratura sull'interpretazione giuridica si possono individuare fondamentalmente tre tipi di risposte:

- La prima risposta sostiene che, sebbene in alcune circostanze possa essere indispensabile ricorrere al contesto per poter effettuare un'interpretazione giuridica, ciò non esclude la possibilità che *in altre circostanze* sia del tutto praticabile un'interpretazione letterale, puramente semantico-grammaticale, degli enunciati giuridici dotati di “autonomia semantica”⁴⁴;
- La seconda risposta, invece, partendo dalla “impossibilità e implausibilità” di parlare di significato letterale come un significato totalmente a-contestuale⁴⁵, consiste nel ridefinire la nozione di “significato letterale” nell'ambito giuridico tramite l'inclusione di elementi di tipo contestuale⁴⁶;

parole, interpretazione totale, interpretazione concentrata nel senso totale degli enunciati giuridici» (traduzione mia). Il “senso totale”, secondo lo stesso autore, è quello che un enunciato ha «in considerazione al contesto in senso ampio» in cui è stato formulato (HERNÁNDEZ MARÍN 2012, 282 – traduzione mia). In maniera più generale, v. SCHAUER 1991, 56-57, dove si sostiene che in ogni attribuzione di significato ad un'espressione si presuppongono fattori contestuali: «I understand what someone else says not simply because I understand the literal meaning of the words she uses, but also because I interpret those words in light of numerous contextual understandings not contained in the definition of those words».

⁴⁰ V. HERNÁNDEZ MARÍN 2012, 284, dove si svolge un esercizio che mostra l'irragionevolezza di un'interpretazione giuridica al di fuori del co-testo.

⁴¹ PINO 2021a, 165 (corsivo aggiunto).

⁴² PINO 2021a, 163 (corsivo aggiunto).

⁴³ POGGI 2007, 625.

⁴⁴ V., in questo senso, RODRÍGUEZ 2021, 615-616: «Ciò può sembrare in apparenza plausibile, poiché, come già osservato, il linguaggio gode generalmente di *autonomia semantica*, nel senso che i simboli che lo compongono sono capaci di veicolare significati senza dipendere da specifiche occasioni d'uso» (traduzione mia, corsivo nell'originale). Tuttavia, lo stesso autore citato sembra sottolineare il carattere apparente di questa prima risposta quando sottoscrive, per contro, un secondo tipo di risposta (v. *infra*, nt. 46).

⁴⁵ POGGI 2007, 628. Per la precisione, l'autrice citata si riferisce *non solo* al diritto: «Attualmente la maggioranza dei filosofi del linguaggio, del linguaggio quotidiano, pensa che non abbia senso parlare del significato letterale, a-contestuale, degli enunciati, e che sia necessario prendere in considerazione degli elementi contestuali» (POGGI 2007, 629. Traduzione mia). Nell'ambito propriamente giuridico sono opportune le osservazioni di Chiassoni sulla rilevanza implicita che i giuristi danno alle considerazioni contestuali, pragmatiche ed ideologiche quando svolgono un'interpretazione apparentemente letterale, il che dimostrerebbe che il risultato interpretativo “letterale” non è accreditato esclusivamente sulla base della formulazione linguistica degli enunciati (CHIASSONI 2000, 43).

⁴⁶ Così, ad esempio, partendo da una caratterizzazione delle disposizioni giuridiche come *enunciazioni* (e non come enunciati), Poggi sostiene che per “significato letterale” (delle enunciazioni) «si intende il significato determinato dal significato letterale, il significato semantico-grammaticale dell'enunciato (a cui appartiene l'enunciazione) più quegli elementi contestuali che servono a chiarire tale significato» (POGGI 2007, 629. Traduzione mia). Nello stesso senso, si veda RODRÍGUEZ 2021, 616: «il significato letterale è quello determinato dalle regole sintattiche e semantiche del linguaggio ordinario, più le convenzioni interpretative specializzate dei giuristi o vigenti in altri ambiti tecnici o scientifici che potrebbero essere rilevanti, più quegli elementi contestuali necessari per chiarire tale significato» (traduzione mia).

- La terza risposta, infine, partendo dalla stessa premessa dell'impossibilità di un significato puramente semantico-grammaticale (e, quindi, a-contestuale)⁴⁷, consiste semplicemente nell'abbandonare la nozione di "interpretazione letterale" come modalità possibile di interpretazione nel diritto⁴⁸.

Pino, in realtà, non si pronuncia su questi temi. Tuttavia, ciò sarebbe importante non solo al fine di precisare il contenuto dell'operazione interpretativa letterale (e, per estensione, il contenuto dell'argomento che giustifica tale operazione) ma anche per evitare un possibile malinteso relativo ad una presunta funzione implicita che lo stesso autore attribuisce all'interpretazione letterale. Questo mi porta ad una seconda osservazione.

4.2. Seconda osservazione: sulla presunta funzione implicita dell'interpretazione letterale

Secondo Pino, nonostante tutte le complicazioni che si possono notare, l'argomento del significato letterale non è semplicemente un argomento interpretativo come gli altri: si tratta di un argomento che ha uno statuto diverso rispetto ad altri argomenti interpretativi⁴⁹. Nelle sue stesse parole,

«[I]l riferimento al significato letterale (in qualche senso di questa espressione) opera tacitamente all'interno di qualunque altro argomento interpretativo: un qualunque risultato interpretativo, che sia giustificabile alla luce di qualunque argomento interpretativo ammissibile, deve poter essere giustificato allo stesso tempo anche alla luce del significato letterale»⁵⁰.

Ebbene, a questo punto può rivelarsi l'importanza dei chiarimenti sul significato specifico di "significato letterale" e sul contenuto e la portata dell'interpretazione letterale che l'autore presuppone, giacché la presunta funzione implicita dell'interpretazione letterale (o dell'argomento letterale) all'interno di *tutti* gli argomenti giuridici interpretativi è un'idea che, almeno in linea di principio, non sembra affatto convincente⁵¹.

Così, ad esempio, se si presuppone che "significato letterale" equivalga al significato "dichiarativo" (non correttivo), o che equivalga al significato *prima facie*, è evidente che esistono numerosi argomenti giuridici interpretativi che non fanno riferimento a questa base di significato. In questo senso, i giuristi spesso utilizzano argomenti giuridici giustamente per *escludere* l'interpretazione letterale: ricorrono alle presunte ragioni sottese ai testi giuridici per andare "oltre il loro tenore letterale", oppure ricorrono all'uso dell'analogia per includere un significato non compreso "secondo l'interpretazione letterale", oppure invocano principi costituzionali rilevanti per superare un significato secondo la "lettera della legge", ecc. Sembra chiaro, dunque, che i risultati interpretativi che si giustificano alla luce di molti argomenti utilizzati nelle prati-

⁴⁷ Alf Ross sosteneva, in questo senso, che il significato di un testo può essere attribuito soltanto all'interno di un "tutto" («a coherent whole of meaning») che richiede il funzionamento coerente delle parole all'interno di un'espressione e il funzionamento coerente delle espressioni all'interno di un certo contesto e all'interno di una certa situazione, in relazione ad altri fatti (v. ROSS 2019, 135).

⁴⁸ V. HERNÁNDEZ MARÍN 2012, 284-285; ROSS 2019, 142: «[T]he belief in a "literal interpretation" is an illusion. The interpretation will always depend upon other factors». Si veda anche ROSS 2019, 137: «The guiding principle governing all interpretation is the principle of the *primary function of the unified whole and the wider context, namely to determine the meaning of the utterance*» (corsivo nell'originale); e ROSS 2019, 139: «Since most legal directives are couched in the terminology of everyday language, context and situation are the basic tools for juristic interpretation».

⁴⁹ PINO 2021a, 329-30.

⁵⁰ PINO 2021a, 330.

⁵¹ È da notare che nella sezione 3 del capitolo IX (il cui titolo è *L'interpretazione e il posto del metodo letterale*), l'autore si riferisce in maniera oscillante sia all'*interpretazione* letterale che all'*argomento* letterale (PINO 2021a, 329-332).

che giuridiche *non possono* essere contemporaneamente giustificati alla luce del significato letterale (secondo questa forma di comprensione).

Ma anche partendo dalla specifica nozione di “significato letterale” come significato esclusivamente “semantico-grammaticale” (espressamente assunto da Pino nella sua definizione di “argomento letterale”), ritorna il già accennato problema se sia realmente possibile attribuire agli enunciati giuridici un significato genuinamente letterale in senso puramente semantico-grammaticale (o a-contestuale). In queste circostanze, la funzione implicita che Pino assegna all’interpretazione letterale sarebbe ammissibile (o meno) a seconda del tipo di risposta che si possa dare a questo problema. Quindi:

- Se il suddetto problema fosse affrontato presupponendo l’impossibilità assoluta di attribuire un significato puramente semantico-grammaticale agli enunciati giuridici (ciò che è la premessa per concludere che la nozione di “interpretazione letterale” nel diritto deve essere abbandonata), allora la presunta funzione implicita dell’interpretazione letterale sarebbe non solo confutabile ma si potrebbe addirittura dire il contrario: che *nessun* risultato interpretativo giustificabile alla luce di qualche altro argomento giuridico è suscettibile di essere contemporaneamente giustificato alla luce del significato letterale;
- Invece, se di fronte al suddetto problema si presuppone l’impossibilità relativa di attribuire un significato puramente semantico-grammaticale agli enunciati giuridici (ciò che è la premessa per poter ridefinire la nozione di “significato letterale” includendo alcuni elementi contestuali)⁵², allora la presunta funzione implicita dell’interpretazione letterale sarebbe ammissibile, ma solo perché praticamente *qualsiasi* tipo di interpretazione nel diritto potrebbe essere qualificata come un esercizio di attribuzione di “significato letterale” (in questa ridefinizione)⁵³.
- Infine, se si tenta di sciogliere il suddetto problema presupponendo che in *certe circostanze* è invero possibile effettuare un’attribuzione di significato esclusivamente semantico-grammaticale agli enunciati giuridici, allora la presunta funzione implicita dell’interpretazione letterale sarebbe anche ammissibile; tuttavia, questa risposta non può basarsi semplicemente ricorrendo alla nozione di “autonomia semantica” del linguaggio⁵⁴, giacché, come spiega Schauer, ciò non elimina la necessità di tenere conto dei fattori contestuali per attribuire significato a un’espressione⁵⁵. L’argomentazione a sostegno di questa risposta, quindi, dovrebbe essere diversa.

Insomma, l’affermazione secondo cui l’interpretazione letterale funziona implicitamente all’interno di tutti gli altri argomenti giuridici interpretativi non sembra essere così semplice da giustificare e, in ogni caso, la sua accettabilità dipende da come venga affrontato il problema concettualmente prioritario della possibilità di un’interpretazione letterale in senso puramente semantico-grammaticale (e, pertanto, a-contestuale) nell’ambito della pratica del diritto.

⁵² POGGI 2007, 630.

⁵³ Come si può notare, la plausibilità della suddetta ridefinizione non appare affatto scontata: se il significato letterale comprende elementi semantico-grammaticali e, inoltre, elementi “contestuali”, allora la nozione di “significato letterale” diventa troppo ampia: tanto ampia che non è chiaro come possa essere uno strumento utile ai fini di rappresentare teoricamente la cosiddetta interpretazione “letterale”.

⁵⁴ Si ricordi che questa nozione è la base utilizzata in quello che precedentemente ho chiamato “prima risposta” (§ 4.1). La nozione di “autonomia semantica”, come è noto, fa riferimento all’idea che i simboli presenti nel linguaggio – parole, espressioni, frasi, capoversi, ecc. – hanno la capacità di portare significati indipendentemente dagli scopi comunicativi perseguiti dai loro utenti in occasioni particolari (v. SCHAUER 1991, 55).

⁵⁵ In altre parole, presupporre che il linguaggio sia dotato di “autonomia semantica” implica soltanto considerare che il significato è *parzialmente* a-contestuale: «to identify the phenomenon of acontextual meaning is not to deny that contextual factors are presupposed in attributing even the barest amount of meaning to an utterance» (SCHAUER 1991, 56).

Tuttavia, per concludere questo lavoro cercherò una via di uscita che prende come riferimento la stessa argomentazione che Pino propone a sostegno di questo punto, non per sostenere la suddetta funzione implicita dell'interpretazione letterale, ma per specificare quale sia la conclusione che – secondo la mia lettura delle idee dell'autore – segue esattamente dalle premesse utilizzate. A tal fine, partirò dalla trascrizione di un importante passaggio del capitolo IX dell'opera qui discussa:

«L'interpretazione letterale, dunque, è usata da ogni giurista [...] per il semplice fatto che le disposizioni giuridiche sono enunciati formulati in lingua, e dunque è evidente che l'attività interpretativa non può non ricomprendere una fase di attribuzione di significato secondo le regole della lingua, nonché una continua verifica di tollerabilità linguistica tra i possibili risultati interpretativi e le regole della lingua»⁵⁶.

Quanto appena trascritto lascia capire che, quando Pino sostiene che qualsiasi risultato interpretativo deve poter essere giustificato «allo stesso tempo *anche* alla luce del significato letterale», ciò equivale a dire che «deve mettere capo ad un significato linguisticamente tollerabile»⁵⁷. Questo si collega con la sua affermazione secondo la quale «un testo non può dire *qualunque cosa*»⁵⁸; nelle sue parole, se il risultato dell'interpretazione giuridica deve sempre essere in connessione con i significati ammissibili secondo le regole della lingua, allora «[u]na interpretazione-prodotto che non avesse alcuna percepibile relazione con il testo di partenza non potrebbe davvero essere considerata una interpretazione»⁵⁹.

Ebbene, se quello che si intende dire è che all'interno di tutti gli altri argomenti giuridici interpretativi si utilizzano regole e convenzioni linguistiche al fine di attribuire significati e controllarne la “tollerabilità” semantico-grammaticale, allora l'idea avanzata da Pino non è che l'*interpretazione letterale* funziona tacitamente all'interno di ogni argomento interpretativo, ma che in ogni argomento interpretativo si prendono a riferimento fattori “interni” ai testi giuridici: il senso dei termini utilizzati e la struttura delle frasi composte da tali termini.

Quanto sopra non è una riorganizzazione di parole per dire la stessa cosa. L'interpretazione letterale, come emerge dalla definizione di “argomento letterale” analizzata in precedenza, è il risultato dell'attribuire significato ad un testo giuridico *esclusivamente* sulla base di fattori “interni” (il senso dei termini e la struttura delle frasi); risultato che può essere giustificato attraverso l'argomento letterale, cioè, ricorrendo *soltanto* alle regole semantiche e sintattiche di una determinata lingua. Invece, prendere come riferimento fattori “interni” agli enunciati giuridici nello sviluppo di un'attività interpretativa è qualcosa che viene fatta *senza il carattere esclusivo* che l'interpretazione letterale implica; infatti, se un risultato interpretativo è giustificabile alla luce di *altri* argomenti ammissibili – come proposto nell'ipotesi di Pino – allora necessariamente si dovranno prendere come riferimento *altri* tipi di fattori (il “contesto” in senso ampio), il che impedisce di parlare di “interpretazione letterale” secondo la definizione fornita (attribuzione di significato *esclusivamente* ancorata a fattori “interni” o semantico-grammaticali).

Dunque, seguendo le stesse idee di Pino, ciò che opererebbe tacitamente all'interno di tutti gli altri argomenti interpretativi non è l'interpretazione letterale ma l'uso di determinati fattori o “elementi” interpretativi: quello che sin da Savigny è noto come “elemento grammaticale” (che ha per oggetto «le parole che usa il legislatore per comunicarci il suo pensiero, cioè il linguaggio delle leggi») ed “elemento logico” («la scomposizione del pensiero, ovvero i rapporti logici che uniscono le sue diverse parti») ⁶⁰. Sono questi elementi – i “fattori semantico-grammaticali” –⁶¹ ad avere propriamente una funzione implicita all'interno di tutti gli argomenti giuridici interpretativi⁶².

⁵⁶ PINO 2021a, 330.

⁵⁷ PINO 2021a, 330.

⁵⁸ PINO 2021a, 330 (corsivo nell'originale).

⁵⁹ PINO 2021a, 330. V. anche PINO 2021a, 331.

⁶⁰ VON SAVIGNY 1878, 150 (traduzione mia).

Questa precisazione, inoltre, rende superfluo approfondire la discussione sulla possibilità di un'interpretazione giuridica puramente letterale (nel senso di “a-contestuale”), poiché tenere conto dei fattori semantico-grammaticali non richiede alcun impegno esclusivo con la letteralità di un testo: la sua considerazione può essere vista semplicemente come un “punto di partenza”⁶³ o come un “punto di riferimento” e non, invece, come un vincolo ad un risultato interpretativo basato esclusivamente su tali fattori. Se questa è l'idea di Pino, non resta che dire che evidentemente è un'idea ragionevole⁶⁴.

5. Conclusione

Questo lavoro è un piccolo segno di una vasta quantità di riflessioni che sono sorte in me come lettore e come traduttore de *L'interpretazione nel diritto*⁶⁵, il che non è altro che un riflesso di quanto sia intellettualmente stimolante un libro di teoria del diritto scritto con rigore e originalità.

Ho avuto la grande fortuna di commentare e dialogare di persona con Giorgio Pino su alcune di queste riflessioni, rendendo la lettura del suo libro parte di un processo personale molto fruttuoso dal punto di vista della mia formazione. Sebbene quasi tutti i miei dubbi o critiche sono stati sciolti da Giorgio, ricorrendo alle proprie idee presentate nel suo libro, alcuni sono rimasti “nel calamaio”. Ho approfittato dell'occasione per metterli in luce formulando i tre commenti sopra esposti; anche se sono sicuramente marginali e presentano una certa aleatorietà, spero che qui sia soddisfatta la massima secondo cui *random is not whatever*⁶⁶.

⁶¹ Come osservato in HERNÁNDEZ MARÍN 2012, 285, “elemento grammaticale” ed “elemento logico” sono semplicemente diversi vocaboli per riferirsi ai fattori “interni” agli enunciati.

⁶² Si veda VON SAVIGNY 1878, 150, dove si afferma che l'elemento grammaticale e l'elemento logico, insieme all'elemento storico e all'elemento sistematico, «non sono quattro specie di interpretazione tra le quali si può scegliere a seconda del gusto o del capriccio», ma piuttosto quattro componenti il cui incontro «è fondamentale per interpretare la legge» (traduzione mia).

⁶³ Questo è esattamente ciò che viene espresso in PINO 2021a, 331: «un processo interpretativo che ignorasse del tutto il dato linguistico, letterale, anche come *mero punto di partenza*, variamente superabile nel corso dell'interpretazione, non potrebbe nemmeno essere chiamato “interpretazione”» (corsivo aggiunto).

⁶⁴ Tuttavia, Alf Ross non la pensava allo stesso modo: «it is widely held that the starting point for statutory interpretation may be, or must be, the ordinary meaning of the words as warranted by [...] usage. This is an illusion. There is no such meaning» (ROSS 2019, 138). Si veda anche ROSS 2019, 167: «it is erroneous to believe that the starting point consists of individual words, understood according to their natural linguistic meaning. This linguistic meaning is extremely wide, but as soon as the word occurs in a given context its field of reference is restricted»; e ROSS 2019, 168: «interpretation does not have any independent linguistic starting point, but that it is from the very beginning co-determined by pragmatic considerations in the shape of “common sense”».

⁶⁵ La traduzione in spagnolo apparirà per l'editore Marcial Pons nel 2024.

⁶⁶ Charly García *dixit*.

Riferimenti bibliografici

- ALCHOURRÓN C.E., BULYGIN E. 1979. *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, Fontamara (reimpr. della 1 ed. messicana, 2002).
- BAQUERIZO MINUCHE J. 2021. *El concepto de “poder constituyente”. Un estudio de teoría analítica del derecho*, Marcial Pons.
- BENTHAM J. 1970. *An introduction to the principles of morals and legislation*, BURNS J.H., HART H.L.A. (eds.), The Athlone Press (ed. or. 1780).
- CHIASSONI P. 2000. *Significato letterale: giuristi e linguisti a confronto (Another View of the Cathedral)*, in VELLUZZI V. (ed.), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Giappichelli, 1 ss.
- GUASTINI R. 1994. *Sur la validité de la constitution du point de vue du positivisme juridique*, in TROPPER M., JAUME L. (eds.), *1789 et l’invention de la constitution*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Bruylant, 216 ss.
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Giuffrè.
- GUASTINI R. 2014. *La sintassi del diritto*, 2 ed., Giappichelli.
- HERNÁNDEZ MARÍN R. 2012. *Compendio de Filosofía del Derecho*, Marcial Pons.
- KELSEN H. 1949. *General Theory of Law and State*, 3 ed., Harvard University Press.
- KELSEN H. 1982. *Teoría Pura del Derecho*, 2 ed., Universidad Nacional Autónoma de México (trad. cast. di R.J. Vernengo; ed. or. *Reine Rechtslehre*, 2 ed., Franz Deuticke, 1960).
- LUZZATI C. 1990. *La vaghezza delle norme*, Giuffrè.
- PINO G. 2016. *Teoria Analitica del Diritto I. La norma giuridica*, ETS.
- PINO G. 2021a. *L’interpretazione nel diritto*, Giappichelli.
- PINO G. 2021b. *Sources of Law*, in GARDNER J., GREEN L., LEITER B. (eds.), *Oxford Studies in Philosophy of Law*, vol. 4, Oxford University Press, 58 ss.
- POGGI F. 2007. *Significado literal: una noción problemática*, in «Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho», 30, 2007, 617 ss.
- RODRÍGUEZ J.L. 2021. *Teoría analítica del derecho*, Marcial Pons.
- ROSS A. 2019. *On Law and Justice*, Oxford University Press (trad. ing. di U. Bindreiter; ed. or. *Om ret og retfærdighed*, 1953).
- VON SAVIGNY F.C. 1878. *Sistema del Derecho Romano actual*, vol. I, F. Góngora y Compañía (trad. cast. di J. Mesía e M. Poley; ed. or. *System des heutigen römischen Rechts*, band I, 1840).
- SCHAUER F. 1991. *Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, Oxford University Press.
- VON WRIGHT G.H. 1963. *Norm and Action. A logical enquiry*, Routledge & Kegan Paul.